

Versione anonimizzata

Traduzione

C-645/20 - 1

Causa C-645/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

1° dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

18 novembre 2020

Ricorrenti:

V A

Z A

Resistente:

TP

(omissis)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione, Francia),
PRIMA SEZIONE CIVILE,

DEL 18 NOVEMBRE 2020

1°/ VA (omissis) [dati personali]

2°/ ZA (omissis) [dati personali]

hanno proposto l'impugnazione sub n. Y 19 15.438 avverso la sentenza pronunciata il 21 febbraio 2019 dalla cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles, Francia) (14a sezione), nella causa che li contrappone a TP (omissis) [dati personali], resistente in cassazione.

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono il motivo unico di cassazione allegato alla presente sentenza.

(omissis)

(omissis) [Or. 2] (omissis)

(omissis)

[considerazioni relative alla procedura e alla composizione del collegio giudicante]

Fatti e procedimento

- 1 In base alla sentenza impugnata (omissis), XA, cittadino francese, è deceduto in Francia (omissis), lasciando quali successori sua moglie, TP, e i suoi tre figli, nati da una precedente unione, YA, ZA e VA (i litisconsorti A).
- 2 I litisconsorti A convenivano TP dinanzi al presidente di un tribunale di primo grado, chiamato a pronunciarsi in via cautelare, al fine di ottenere la nomina di un curatore dell'eredità, invocando la competenza degli organi giurisdizionali francesi sul fondamento dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, perché al momento del decesso XA avrebbe risieduto stabilmente in Francia.
- 3 In seguito alla morte di YA (omissis), suo fratello e sua sorella indicavano di agire anche nella loro veste di aventi diritto di quest'ultimo.

Esame del motivo

Sul motivo, di seguito allegato, considerato nelle sue prime tre parti

- 4 In applicazione dell'articolo 1014, secondo comma, del code de procédure civile (codice di procedura civile), non occorre pronunciarsi con decisione specificamente motivata su queste censure che, evidentemente, non sono idonee a comportare la cassazione.

Sul motivo, considerato nella sua quarta parte

Descrizione del motivo

- 5 I litisconsorti A contestano la sentenza nella parte in cui nega la competenza degli organi giurisdizionali francesi a pronunciarsi sull'intera successione di XA e sulla

domanda di nomina di un curatore [Or. 3] dell'eredità, argomentando come segue: «se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, in via sussidiaria, nella misura in cui il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; tali disposizioni, derivanti dal regolamento n. 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, hanno carattere di ordine pubblico e devono essere applicate d'ufficio dal giudice; nel caso di specie, è pacifico che XA era cittadino francese e che possedeva beni situati in Francia, con la conseguenza che la cour d'appel (Corte d'appello) avrebbe dovuto verificare la propria competenza sussidiaria; avendo omesso di farlo, detto giudice ha violato l'articolo 10 del regolamento n. 650/2012 del 4 luglio 2012».

Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)

- 6 A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, alla cui adozione il Regno Unito non ha partecipato, se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte.
- 7 Detta disposizione non è stata invocata dai litisconsorti A dinanzi alla cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles), la quale, dopo aver accertato che il defunto aveva la propria residenza abituale nel Regno Unito, ha stabilito che, a norma dell'articolo 4 del regolamento, gli organi giurisdizionali francesi non erano competenti a pronunciarsi sulla sua successione e a nominare un curatore dell'eredità.
- 8 Pertanto, si tratta di stabilire se la cour d'appel (Corte d'appello), che ha accertato che XA era cittadino francese e possedeva beni in Francia, fosse tenuta a rilevare d'ufficio la propria competenza sussidiaria enunciata all'articolo 10 del regolamento.
- 9 L'articolo 15 del regolamento, pur stabilendo che l'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al regolamento di cui trattasi dichiara d'ufficio la propria incompetenza, non precisa se detto organo sia tenuto a verificare in via preliminare il mancato soddisfacimento non soltanto delle condizioni della sua

competenza generale (articolo 4), ma anche delle condizioni della sua competenza sussidiaria (articoli 10 e 11) [Or. 4]. Il regolamento non precisa se la competenza sussidiaria abbia carattere facoltativo.

- 10 A favore dell'obbligo in capo al giudice di verificare d'ufficio la propria competenza sulla base dell'articolo 10 qualora, al momento della morte, il defunto non avesse la residenza abituale in uno Stato membro, occorre osservare che il regolamento (UE) n. 650/2012 crea un sistema globale che definisce tutti i conflitti internazionali di competenza derivanti dalle controversie sottoposte ai giudici degli Stati membri in materia di successioni e si sostituisce così a tutte le soluzioni da questi ultimi sino a quel momento applicate. Esso istituisce un sistema di risoluzione dei conflitti di competenza che gli Stati membri sono tenuti ad applicare d'ufficio quando la controversia ricade nell'ambito materiale coperto dal suo testo. Orbene, la competenza sussidiaria prevista all'articolo 10 del regolamento mira a fissare criteri di competenza applicabili nel caso in cui nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente alla luce della regola principale sancita nell'articolo 4. Sarebbe quindi illogico che, dopo aver rilevato d'ufficio l'applicazione del regolamento al fine di definire un conflitto di competenza, i giudici potessero negare la propria competenza a beneficio di uno Stato terzo, sulla base del solo articolo 4, senza dover preliminarmente verificare la propria competenza sussidiaria in forza dell'articolo 10. Al contrario, sarebbe più coerente che gli organi giurisdizionali aditi fossero tenuti a verificare, anche d'ufficio, tutti i possibili criteri di competenza, quando nessun altro Stato membro è competente. Non sarebbe così necessario distinguere l'obbligo gravante sui giudici di verificare d'ufficio la propria eventuale competenza a seconda che essa derivi dall'articolo 4 o dall'articolo 10.
- 11 Tuttavia, la regola di cui all'articolo 10, presentata dal regolamento come sussidiaria, ha per effetto di derogare al principio di unità delle competenze giudiziaria e legislativa su cui si basa il regolamento, il cui considerando 23 insiste sulla necessità «di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza», posto che un organo giurisdizionale di uno Stato membro in cui il defunto non aveva la propria residenza abituale, quando si dichiara competente sulla base dell'articolo 10, sarà comunque tenuto ad applicare la legge dello Stato di residenza abituale, a meno che dal complesso delle circostanze del caso concreto risulti chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato (articolo 21 del regolamento) o aveva scelto espressamente la legge di un altro Stato (articolo 22). Risulta quindi difficile ammettere che una regola di competenza qualificata come sussidiaria, che deroga ai principi generali che fungono da fondamento per il regolamento, debba essere obbligatoriamente rilevata dai giudici anche laddove le parti non la invocano. Inoltre, il regolamento, pur prevedendo espressamente, all'articolo 15, l'obbligo per il giudice incompetente di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza, non contiene una disposizione equivalente in caso di competenza. Nulla [Or. 5] nel regolamento consente di ritenere che il giudice di uno Stato membro, adito sulla

base dell'articolo 4, debba verificare d'ufficio se abbia acquisito competenza in forza di una disposizione diversa, segnatamente dell'articolo 10, che prevede unicamente una competenza sussidiaria. Questa asimmetria si spiega alla luce del fatto che la norma di cui all'articolo 15 mira a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni assunte da un organo giurisdizionale che ha riconosciuto la propria competenza e ad evitare che, in seguito, in un altro Stato membro, si possa eccepire che in realtà esso non era competente. Infine, ai sensi del regolamento, le disposizioni in materia di successione ricadono nei diritti disponibili, dal momento che detto strumento autorizza le parti a convenire la competenza mediante un accordo relativo alla scelta del foro (articolo 5) e mantiene la possibilità per un organo giurisdizionale di dichiararsi competente sulla base della sola comparizione (articolo 9). Sarebbe pertanto illogico che il giudice fosse tenuto a rilevare un criterio sussidiario di competenza che le parti non hanno inteso sollevare.

- 12 Sussistono ragionevoli dubbi in merito alla risposta che può essere data alla questione in esame, determinante ai fini della definizione della controversia che la Cour de cassation (Corte di cassazione) è chiamata a dirimere.
- 13 Si rende pertanto necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sospendere la decisione sino alla sua pronuncia.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione):

DEFERISCE alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, debbano essere interpretate nel senso che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro in cui il defunto non aveva la propria residenza abituale deve rilevare d'ufficio la propria competenza sussidiaria, come prevista nel testo normativo, laddove accerti che il de cuius aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni».

(omissis) [Or. 6]

(omissis)

(omissis) [considerazioni relative alla procedura] [Or. 7]

(omissis)

Motivo dedotto da (omissis) SA e ZA.

(omissis)

[Or. 8]

(omissis)

(omissis) [Or. 9] (omissis)

(omissis)

(omissis) [Or. 10] (omissis)

(omissis)

(omissis) [Or. 11]

(omissis)

(omissis) [Or. 12] (omissis)

(omissis)

(omissis) [Or. 13] (omissis)

(omissis)

[Riproduzione della motivazione essenzialmente in punto di fatto della sentenza impugnata, in cui la cour d'appel (Corte d'appello) statuisce che non è dimostrato che XA avesse deciso di trasferire la propria residenza abituale in Francia e che gli organi giurisdizionali francesi non sono quindi competenti a pronunciarsi sull'intera successione di XA e sulla domanda di nomina di un curatore dell'eredità]

(omissis)

(omissis) [Or. 14] (omissis)

(omissis)

[descrizione delle prime tre parti del motivo, respinte al punto 4 della sentenza di rinvio]

(omissis)

[descrizione della quarta parte del motivo, riportata tra virgolette al punto 5 della sentenza di rinvio, alla voce «Illustrazione del motivo»]